



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 62/14

Lussemburgo, 10 aprile 2014

Sentenza nella causa C-115/13
Commissione / Ungheria

Esonerando dall'accisa la produzione privata di acquavite in piccoli quantitativi, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione

Quando l'acquavite prodotta da una distilleria con frutta fornita da frutticoltori è destinata al loro consumo personale, l'Ungheria deve applicare l'aliquota d'accisa minima prevista dalla normativa europea

Il diritto dell'Unione¹ obbliga gli Stati membri ad applicare all'alcol etilico un'accisa il cui importo minimo ammonta, per le bevande alcoliche diverse dal vino e dalla birra, a 550 euro per ettolitro d'alcol puro. Tuttavia, l'Ungheria è autorizzata ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta all'alcol prodotto dalle distillerie utilizzando frutta fornita dai frutticoltori e destinato al consumo personale di questi ultimi. L'aliquota d'accisa preferenziale non può peraltro essere inferiore al 50% dell'aliquota nazionale normale dell'accisa sull'alcol. Inoltre, la sua applicazione è limitata a 50 litri di alcol per anno e per nucleo familiare di frutticoltori.

Ritenendo che l'Ungheria non abbia rispettato le regole dell'Unione relative alle accise sulle bevande alcoliche, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. Infatti, l'accisa sull'acquavite prodotta in una distilleria per conto di un frutticoltore è fissata, in tale paese, a 0 HUF fino a un massimo di 50 litri per anno, il che equivale ad un'esenzione totale. Inoltre, l'acquavite prodotta da un privato nella propria distilleria è esentata dall'accisa fino a un volume annuale massimo di 50 litri, qualora sia destinata al consumo personale del nucleo familiare.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che la direttiva relativa alle accise sulle bevande alcoliche determina le ipotesi in cui queste possono essere esentate dall'accisa o possono essere applicate aliquote di accisa ridotte. La direttiva non autorizza quindi gli Stati membri a introdurre norme preferenziali la cui portata vada al di là di quanto consentito dal legislatore europeo.

La Corte constata inoltre che la normativa ungherese che prevede, fino a un massimo di 50 litri per anno, un'esenzione totale dell'acquavite prodotta utilizzando frutti forniti dai frutticoltori supera la riduzione massima pari al 50% consentita, per l'Ungheria, dalla direttiva. Del pari, le norme nazionali che esentano dall'accisa l'acquavite prodotta dai privati sono contrarie alla direttiva, atteso che quest'ultima non prevede una siffatta eccezione all'aliquota normale.

La Corte dichiara pertanto che l'Ungheria non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza della normativa dell'Unione relativa alle accise sulle bevande alcoliche.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

¹ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti (GU L 316, pag. 1), come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (GU 2005, L 157, pag. 203), e direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29).

Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582